

**OGGETTO: Direttiva REACH – Nota informativa per le imprese sulla pre-registrazione delle sostanze chimiche**

I Ministeri del Lavoro, della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo economico e delle Politiche Sociali hanno elaborato la seguente nota informativa per le imprese concernente la pre-registrazione delle sostanze chimiche.

**La registrazione preliminare delle sostanze chimiche**

Il regolamento (CE) n.1907/2006 ("regolamento REACH") ha istituito un sistema di registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate nell'Unione Europea in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata per anno.

La registrazione delle sostanze riguarda, in particolare:

- le aziende che fabbricano sostanze all'interno dell'Unione Europea;
- gli importatori da paesi terzi di sostanze in quanto tali o come componenti di preparati (miscele di due o più sostanze);
- i produttori o gli importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni d'uso degli articoli.

La registrazione di una sostanza consiste:

- nella predisposizione di un fascicolo contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche della sostanza, sui relativi pericoli per l'uomo e per l'ambiente e sulle condizioni per garantirne usi sicuri;
- nella presentazione di tali informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([http://echa.europa.eu/home\\_it.asp](http://echa.europa.eu/home_it.asp));
- nel pagamento della tariffa di registrazione.

Mentre la registrazione delle sostanze costituisce un obbligo specifico per le imprese, la registrazione preliminare delle sostanze (o "pre-registrazione") rappresenta un'opportunità essenziale per le aziende, per usufruire dei vantaggi del regime transitorio previsto dal regolamento.

La pre-registrazione è gratuita e consiste nella presentazione all'Agenzia europea di alcune informazioni di base, elencate in dettaglio all'art. 28 del regolamento REACH e qui riportate sinteticamente:

- nome della sostanza e numeri identificativi (EINECS e/o CAS, se disponibili);
- nome e indirizzo dell'azienda, nominativo della persona di riferimento o, se del caso, nominativo del rappresentante terzo;
- scadenza prevista per la registrazione della sostanza e fascia di tonnellaggio corrispondente;
- altre informazioni, se disponibili.

La registrazione preliminare può essere effettuata solo nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008.

Entro il 1° gennaio 2009, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche pubblicherà nel proprio sito web l'elenco delle sostanze pre-registrate con l'indicazione della scadenza prevista per la registrazione.

**Vantaggi della registrazione preliminare**

La registrazione preliminare delle sostanze consente alle imprese di beneficiare di un periodo di tempo più lungo per rispettare gli obblighi di registrazione, secondo le scadenze indicate dal regolamento REACH:

- 30 novembre 2010, se la sostanza è commercializzata in quantitativi superiori a 1000 tonnellate l'anno o se la sostanza presenta le caratteristiche di pericolo indicate all'art.23 del regolamento REACH;
- 31 maggio 2013, se la sostanza è commercializzata in quantità superiori a 100 tonnellate, ma inferiori a 1000 tonnellate l'anno;
- 31 maggio 2018, se la sostanza è commercializzata in quantità superiori a 1 tonnellata, ma inferiori a 100 tonnellate l'anno.

La pre-registrazione delle sostanze permette alle imprese di continuare a produrre o importare le sostanze già in commercio fino alle scadenze sopra indicate.

Le informazioni raccolte attraverso la pre-registrazione facilitano inoltre la condivisione dei dati e la suddivisione dei costi, tra produttori e importatori, per la successiva registrazione delle sostanze.

Qualora un'azienda non effettui la registrazione preliminare di una sostanza prodotta o importata in quantitativi superiori ad 1 tonnellata l'anno, è tenuta a presentare improrogabilmente i dati per la registrazione dopo il 1° dicembre 2008.

Le aziende non potranno quindi beneficiare delle scadenze differite relative agli obblighi di registrazione, se non avranno effettuato entro il 1° dicembre 2008 la pre-registrazione.

In caso di incertezza sugli obblighi di registrazione, conviene sempre pre-registrare la sostanza.

### **Come effettuare la registrazione preliminare**

La registrazione preliminare si può effettuare:

- *online* attraverso il portale dell'Agenzia (REACH-IT), a partire dal 1° giugno 2008, inserendo direttamente le informazioni richieste per ciascuna sostanza, oppure
- compilando il formato elettronico XML (o usando IUCLID 5), messo a disposizione dall'Agenzia, per la pre-registrazione di un numero elevato di sostanze in un unico fascicolo.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce un punto unico di accesso per le informazioni sul regolamento REACH (alcune delle quali in lingua italiana) e un sito specifico dedicato alla pre-registrazione delle sostanze, contenente informazioni pratiche e manuali per l'utente ([http://echa.europa.eu/pre-registration\\_en.asp](http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp)).

Maggiori e dettagliate informazioni sulla pre-registrazione sono reperibili, in lingua italiana, nel documento Guida "Iter pratico di Pre-registrazione" disponibile sul sito del Ministero della salute (<http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp>).

Altre informazioni sono reperibili nel portale del Ministero dello sviluppo economico dedicato alle attività di Help-Desk sul regolamento REACH (<http://www.helpdesk-reach.it/>) e sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it/> ⇒ (argomenti chiave) REACH).

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE  
*Gianfranco Ruta*